

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4211 del 22/08/2022
Oggetto	DPR 59/2013 SMI - DITTA CFT S.P.A. PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PARMA (PR), VIA PARADIGNA N. 94/A - MODIFICA SOSTANZIALE AUA - PRATICA SUAP 2005/2022
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4411 del 22/08/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventidue AGOSTO 2022 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;

- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- La Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 “Approvazione del Piano Aria Integrato regionale”
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

l’incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 e successivamente prorogato con DDG 126/2021;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal Comune di Parma (PR) mediante provvedimento conclusivo prot. n. 127839 del 14.06.2018 alla Ditta CFT S.p.A. per lo stabilimento sito in Comune di Parma (PR) - via Paradigna n. 94/A, sottoposta a modifica sostanziale mediante provvedimento del SUAP del Comune di Parma prot. n. 139170 del 17.07.201 e successivamente sottoposta a modifica sostanziale

mediante provvedimento del SUAP del Comune di Parma prot. n. 211278 del 28.12.2020, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269** del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico** di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATA:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Parma con nota prot. n. 67416 del 11.04.2022, acquisita al protocollo di Arpae n. PG_2022_60402 del 11.04.2024, presentata dalla Ditta CFT S.p.A. nella persona del Sig. Merusi Alessandro in qualità di Amministratore Delegato (Gestore), avente sede legale e stabilimento ubicati in Comune di Parma - via Paradigna n. 94/A, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 s.m.i., con riferimento ai seguenti titoli abilitativi:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269** del D.Lgs.152/06 e s.m.i.), per cui la Ditta richiede la modifica sostanziale;
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico** di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per cui la Ditta ha fornito apposita documentazione;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra è quella di: fabbricazione di macchine per l'industria alimentare.

EVIDENZIATO CHE per la matrice scarichi idrici:

la Ditta ha richiesto in sede di istanza il proseguimento senza modifiche dichiarando *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo"*.

VISTI:

- la richiesta di pareri formulata da Arpae SAC di Parma mediante nota prot. n. PG_2022_72512 del 02.05.2022;
- la contestuale richiesta di relazione tecnica formulata da Arpae SAC di Parma ad Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest (APAO) - Servizio Territoriale (ST) di Parma;

- il parere favorevole con prescrizioni espresso per quanto di competenza da AUSL di Parma - S.I.S.P. PARMA mediante prot. n. 36004 del 30.05.2022, trasmesso dal Suap mediante prot. n. 107071 del 31.05.2022 ed acquisito al protocollo Arpae n. PG_2022_90672 del 31.05.2022, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizioni di Arpae - APAO - ST di Parma prot. n. PG_2022_93940 del 07.06.2022, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il sollecito al rilascio del parere richiesto per la matrice impatto acustico, formulato da Arpae SAC di Parma mediante nota prot. n. PG_2022_102688 del 21.06.2022;
- il parere favorevole in merito alla matrice impatto acustico espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma mediante nota trasmessa dal SUAP prot. n. 134238 del 11.07.2022 ed acquisita al protocollo Arpae n. PG_2022_114441 del 11.07.2022, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 3);
- il sollecito al rilascio del parere richiesto per la matrice emissioni in atmosfera, formulato da Arpae SAC di Parma mediante nota prot. n. PG_2022_119245 del 19.07.2022;
- il parere favorevole in merito alla matrice emissioni in atmosfera espresso per quanto di competenza dal Comune di Parma mediante nota trasmessa dal SUAP prot. n. 141007 del 21.07.2022 ed acquisita al protocollo Arpae n. PG_2022_121207 del 21.07.2022, allegata alla presente quale parte integrante (Allegato 4);

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013 s.m.i., **l'atto di adozione dell'AUA** emesso da Arpae SAC di Parma mediante Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2894 del 08.06.2018 (modificato sostanzialmente da Arpae SAC di Parma mediante Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-3123 del 28.06.2019 e modificato sostanzialmente da Arpae SAC di Parma mediante Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-6200 del 21.12.2020), **recepito nell'AUA** rilasciata dal Comune di Parma (PR) mediante provvedimento conclusivo prot. n. 127839 del 14.06.2018 (sottoposta a modifica sostanziale mediante provvedimento del SUAP del Comune di Parma prot. n.

139170 del 17.07.201 e successivamente sottoposta a modifica sostanziale mediante provvedimento del SUAP del Comune di Parma prot. n. 211278 del 28.12.2020) a favore della Ditta CFT S.p.A. nella persona del Sig. Merusi Alessandro in qualità di Amministratore Delegato (Gestore), avente sede legale e stabilimento ubicati in Comune di Parma - via Paradigna n. 94/A, relativo all'esercizio dell'attività di "fabbricazione di macchine per l'industria alimentare", **per i titoli abilitativi sotto elencati:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.);**
- **comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;**

INTEGRANDO, fatto salvo quanto già indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2019-4327 del 19.09.2019:

- **per il titolo abilitativo "comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447"**, al rispetto rigoroso da parte del Gestore e Legale Rappresentante per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto anche delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nei pareri espressi da Ausl di Parma (Allegato 1 - prot. n. 36004 del 30.05.2022 e Allegato 3 - prot. n. 12336 del 23.02.2022) e da Comune di Parma (Allegato 3 - prot. n. PG_2022_114441);

Per quanto di seguito riportato per la matrice emissioni in atmosfera si sostituiscono integralmente le medesime parti dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae SAC di Parma mediante Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2894 del 08.06.2018 e s.m.i., recepito nell'AUA rilasciata dal Comune di Parma mediante provvedimento conclusivo n. prot. n. 127839 del 14.06.2018 e s.m.i..

"...SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera al rispetto di tutti i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale emanati ai sensi dell'art. 271 commi 1), 2), 3), 4), 5), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., nonché al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nella relazione tecnica di Arpae – ST di Parma prot. n. PG_2022_93940 del 07.06.2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione C1 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest - Sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest - Sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti indicati**

al punto precedente è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;

- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- I **monitoraggi** da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E01 – C1 – E03 devono avere una periodicità annuale;
- per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5 comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

- si precisa che i parametri da controllare, utilizzando i metodi specificati nella tabella che segue, sono quelli degli inquinanti citati nella relazione tecnica di ARPAE – ST sopra richiamata ed allegata al presente Atto;
- i camini di emissione devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259:2008 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 smi;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
<p>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</p>	<p>UNI EN 15259:2008</p>
<p>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</p>	<p>UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</p>
<p>Ossigeno (O₂)</p>	<p>UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)</p>
<p>Anidride Carbonica (CO₂)</p>	<p>ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)</p>
<p>Umidità – Vapore acqueo (H₂O)</p>	<p>UNI EN 14790:2017 (*)</p>
<p>Polveri totali (PTS) o materiale particolare</p>	<p>UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m³)</p>
<p>Polveri PM₁₀ e/o PM_{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)</p>	<p>UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A</p>
<p>Silice libera cristallina (SiO₂)</p>	<p>UNI 11768:2020</p>
<p>Fibre di amianto</p>	<p>UNI ISO 10397:2002; D.Lgs 114/95 (allegato A)</p>
<p>Sostanze alcaline</p>	<p>Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401</p>

<p>Nebbie d'olio</p>	<p>Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011</p>
<p>Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, etc.)</p>	<p>UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29</p>
<p>Cromo VI</p>	<p>Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7600 (**); Campionamento UNI EN 14385:2004 + NIOSH 7605 (**); US EPA Method 61</p>
<p>Mercurio Totale (Hg)</p>	<p>UNI EN 13211-1:2003 (*); UNI CEN/TS 17286/2019; UNI EN 14884:2006 (metodo di misura automatico)</p>
<p>Monossido di Carbonio (CO)</p>	<p>UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)</p>
<p>Ossidi di Zolfo (SOx) espressi come SO2</p>	<p>UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)</p>

Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Protossido di Azoto (N2O)	UNI EN ISO 21258:2010
Acido Cloridrico (HCl) Cloro e suoi composti inorganici espressi come HCl	UNI EN 1911:2010 (*); UNI CEN/TS 16429:2013 (metodo di misura automatico); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Acido Fluoridrico (HF) Fluoro e suoi composti inorganici espressi come HF	ISO 15713:2006 (*); UNI 10787:1999; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 2)
Acidi inorganici volatili: Acido Nitrico (HNO3) Acido Bromidrico (HBr), Bromo e suoi composti inorganici espressi come HBr	ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 ad Ac. Nitrico e Ac. Bromidrico)
Acido Solforico e suoi sali, espressi come H2SO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Solforico)
Acido Fosforico, Fosfati e suoi composti inorganici espressi come H3PO4	Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2 per Ac. Fosforico); Campionamento UNI 10787:1999 + analisi APAT CNR IRSA 4110 A1

Acido Cianidrico e cianuri inorganici (espressi come HCN)	US EPA OTM-29:2011; CARB 426:1987; NIOSH 7904 (**) con campionamento isocinetico; Campionamento UNI 10787:1999 + analisi ISTISAN 98/2 (estensione del DM 25/08/2000 all. 2)
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15 (*); US EPA Method 16 (*); UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015;
Ammoniaca	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020(*) UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT) con esclusione del Metano	UNI EN 12619:2013 + UNI EN ISO 25140:2010
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
Benzene	UNI CEN/TS 13649:2015

Microinquinanti Organici: Diossine e Furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3:2006 (*)
Microinquinanti Organici: Policlorobifenili (PCB)	UNI EN 1948-4:2014 (*)
Microinquinanti Organici: Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)	ISO 11338-1 e 2:2003 (*); Campionamento UNI EN 1948-1 + analisi ISTISAN 97/35; DM 25/08/2000 n. 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Ammine alifatiche	NIOSH 2010 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 5021A+8260C (oppure APAT CNR IRSA 5020)
Ammine aromatiche	NIOSH 2002 (**); Campionamento UNI EN ISO 21877 + analisi US EPA 3510C+8270E
Aldeidi	CARB 430:1991; Campionamento US EPA SW-846 Test Method 0011 + analisi EPA 8315A; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A; UNI CEN/TS 17638:2021 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Formaldeide	US EPA Method 323; US EPA 316; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); UNI CEN/TS 17638:2021 (*)

Fenoli	Campionamento US EPA CTM-032 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270; UNICHIM 504:1980 (**); OSHA 32 (**); NIOSH 2546 (**);
Acidi Organici	NIOSH 2011 (**) (Acido Formico); NIOSH 1603 (**) (Acido Acetico); Campionamento UNI 10787 + analisi US EPA 3510 + analisi US EPA 8270
Ftalati	OSHA 104 (**); Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5020
Isocianati	US EPA CTM 36 + 36A; UNICHIM 488:1979 (**); UNICHIM 429 (**); UNI ISO 16702:2010 (**);
Glicoli	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5523; NIOSH 5523 (**); Campionamento US EPA 316 + analisi UNICHIM 1367:1999
Cloruro di vinile (cloroetene)	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 (**)

Ossido di etilene	UNICHIM 1580:01(**); NIOSH 1614 (**); NIOSH 3702(**); NIOSH 3800(**)
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	UNI CEN/TS 13649:2015; US EPA-TO11 A (**); NIOSH 2016 (**); Campionamento US EPA 323 + analisi APAT CNR IRSA 5010 B1 o B2 + US EPA TO-11A
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m3)	UNI EN 13725:2004
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni	UNI EN 14181:2015
<p>(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.</p> <p>(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare <u>non</u> sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.</p>	

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto;

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose;

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo;

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al “Risultato Misurazione” previa detrazione di “Incertezza di Misura”) risulta superiore al valore limite autorizzato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alle condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di un'anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante dell'atto di adozione A.U.A. emesso da Arpae SAC di Parma mediante Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2894 del 08.06.2018 e s.m.i., recepito nell'AUA rilasciata dal Comune di Parma mediante provvedimento conclusivo n. prot. n. 127839 del 14.06.2018 e s.m.i., e **di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae SAC di Parma mediante Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-2894 del 08.06.2018 e s.m.i., recepito nell'AUA rilasciata dal Comune di Parma mediante provvedimento conclusivo n. prot. n. 127839 del 14.06.2018 e s.m.i..

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera ed impatto acustico.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Parma. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Parma, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Parma ed AUSL di Parma.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Parma all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo-procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Paolo Maroli.


Tecnico di riferimento: Lorenzo Vallone

Rif. Sinadoc: 2021-32141, 2022-17641

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e concessioni di Parma
Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

ALLEGATO 1



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0036004
DATA: 30/05/2022
OGGETTO: Sinadoc 2022/17641. Rif. Suap 2005/2022 Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta CFT SpA per l' insediamento in Comune di Parma – Via Paradigna 94/a. Parere.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0036004_2022_Lettera_firmata.pdf	Sodano Natalia	91750D1AB4679BB24C44117D127A487E9 02E4B0704786CEA0E506B399361DCF7



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

agenzia regionale per la prevenzione
dell'ambiente e l'energia sac
aopr@cert.arpa.emr.it

SUAP PARMA
suap@pec.comune.parma.it


OGGETTO: Sinadoc 2022/17641. Rif. Suap 2005/2022 Istanza di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. - Ditta CFT SpA per l'insediamento in Comune di Parma – Via Paradigna 94/a. Parere.

L'attività della ditta CFT S.p.A. è volta alla progettazione, produzione e commercializzazione di macchine ed impianti per l'industria alimentare nello specifico linee complete per la lavorazione del pomodoro o singole macchine.

L'intervento oggetto del presente aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale riguarda la sostituzione della caldaia C1 (da 1162kW) con un nuovo generatore di vapore alimentato a metano da 1240 KW utilizzato durante le fasi di sperimentazione relative all'impianto pilota prove riempimento asettico ed eventuali prove funzionali delle macchine/linee di processo durante la fase di colludo funzionale. Tale sostituzione si è reso necessario in quanto prescritto dal comma 1 dell'art.294 della parte V del D.Lgs 152 /06 e s.m.i. l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile. Infatti, da un'analisi tecnica in fase di progettazione del nuovo bruciatore per adempiere alla prescrizione del comma 1 art. 294 della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è emerso che la caldaia esistente, non risulta più idonea a lavorare con misuratori in continuo dei fumi. La caldaia verrà posizionata esattamente nella medesima posizione della precedente non cambiando di fatto nulla rispetto alla precedente se non per i nuovi limiti da rispettare, che proprio perché di nuova generazione sarà in grado di rispettare limiti più restrittivi della precedente. Inoltre, in seguito alla scelta di esternalizzare alcune attività produttive, sono stati smantellati alcuni impianti con conseguente dismissione delle emissioni E2 "Aspirazione saldatura e molatura manuale" (portata 3600 Nmc/h, funzionamento 8 ore /giorno), E4 "Aspirazione zona setacci" (portata 3250+3250 Nmc/h, funzionamento 8 ore/giorno) ed E7 "Aspirazione postazione di lucidatura elettrochimica setacci" (portata 900 Nmc/h, funzionamento 8 ore /giorno);

Nel ciclo produttivo da cui originano emissioni non vengono utilizzate le miscele/sostanze classificate come:

- cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene presentando le seguenti indicazioni di pericolo: H340, H350, H360 (Sezione 2 della scheda di sicurezza);



- di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata limitatamente alle sostanze individuate nella tabella A2 della parte II dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/06;
- estremamente preoccupanti dal Reg. (CE) 1907/2006 per effetto delle sostanze riportate all'indirizzo <https://www.reach.gov.it/svhc> (candidate list).

Il tecnico competente in materia di acustica ambientale, su incarico della Ditta, dichiara:

- che il piano di Classificazione Acustica del Comune di Parma assegna in Classe V – Aree prevalentemente industriali all'area sulla quale è insediata CFT SpA;
- che l'azienda ha effettuato nel mese di luglio 2019 una valutazione di impatto acustico dalla quale è emerso il rispetto dei limiti stabiliti dalla legislazione vigente;
- che l'intervento oggetto della modifica dell'AUA, consistente nella sostituzione della caldaia esistente (da 1162kW) con un nuovo generatore di vapore (da 1240 kW), è di trascurabile rilevanza sotto il profilo acustico e non altererà i livelli sonori attualmente presenti; Inoltre, in seguito alla scelta di esternalizzare alcune attività produttive, sono stati smantellati alcuni impianti con conseguente dismissione delle emissioni E2, E4 ed E7
- che la modifica non induce aumenti dei flussi di traffico indotto;
- che l'esercizio dell'attività non si prevede possa produrre valori di emissioni superiori ai valori limite stabiliti dalle norme vigenti.

Pertanto lo scrivente Servizio, per quanto di competenza, esprime parere igienico-sanitario favorevole alla modifica richiesta.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:

Natalia Sodano

Responsabile procedimento:
Elisa Mariani

ALLEGATO 2

Rif. Sinadoc n. 17641/2022

Rif. PG/2022/60402 del 11/04/2022

Inviata posta interna

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni

**Oggetto: Rif. SUAP n 2005/2022 - DPR 13 marzo 2013, n. 59 Comunicazione di modifica dell'autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)
Relazione tecnica.**

Ditta CFT Spa per l'insediamento sito in Comune di Parma, via Paradigna n. 94/a.

Dall'esamina della documentazione in oggetto, relativa alla modifica sostanziale dell' A.U.A. rilasciata con Provvedimento emesso dal SUAP del Comune di Parma il 14/06/2018 con prot. n. 127839 e s.m.i. di seguito si esprime la valutazione di competenza in relazione alla modifica proposta.

Considerato che:

1. la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento emesso dal SUAP del Comune di Parma il 14/06/2018 con prot. n. 127839 e s.m.i.;
2. l'attività industriale consiste nella "Progettazione, costruzione, vendita e installazione di macchine/impianti per industria alimentare e packaging"
3. la richiesta si riferisce alla
 - dismissione delle emissioni E2 "Aspirazione saldatura e molatura manuale", E4 "Aspirazione zona setacci" ed E7 "Aspirazione postazione di lucidatura elettrochimica setacci" ;
 - installazione di una nuova caldaia al posto di quella esistente afferente l'emissione C1, di potenzialità equivalente;
4. la scelta ed efficienza degli interventi o degli impianti di abbattimento sono idonei;
5. è stato verificato che le emissioni rispettano anche quanto stabilito dal "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007;
6. è stato verificato che la ditta non rientra tra quelle indicate nella parte II , dell'All. III della Parte V del D.Lgs.152/2006 (emissioni di C.O.V.) poiché non supera le soglie di consumo ivi indicate;
7. è stata dichiarata la presenza di impianti termici soggetti al Titolo II del D.L.gs. 152/06 smi relativamente ai quali è altresì dichiarato che "... i 6 impianti NON sono interconnessi tra di loro perché sono a servizio di reparti e edifici diversi, quindi ogni caldaia è dotata di apposito dispositivo di regolazione e controllo":
 - Emissione C2** caldaia a metano potenzialità 1285 kW
 - Emissione C4** caldaia a metano potenzialità 2300 kW
 - Emissione C5** caldaia a metano potenzialità 33.3 kW
 - Emissione C6** caldaia a metano potenzialità 30.9 kW
 - Emissione C7** caldaia a metano potenzialità 30.9 kW
 - Emissione C8** caldaia a metano potenzialità 23.5 kW

8. è stata verificata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti

dell'inquinamento atmosferico, ma che sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nel "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28/03/2007 e al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236, ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs 152/06 s.m.i. e più precisamente:

EMISSIONE E05 "Pulivapor a gasolio (Potenzialità 80.000 kCal/h)

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂):	170	mg/Nm ³
Polveri	50	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	200	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E06 "Impianto pilota riempimento asettico"

si ritiene che

la ditta CFT Spa, il cui Gestore è il Sig. Merusi Alessandro, con sede legale e impianti in via Paradigna n. 94/A a Parma, debba rispettare tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5), 14) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., subordinandola alle seguenti ulteriori disposizioni:

EMISSIONE E01: "Saldatura e molatura".

(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile ed inviati ad idoneo impianto di abbattimento degli inquinanti in forma particellare prima di essere convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	6 500	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	11	m
Inquinanti	Polveri totali	10 mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E02: "Saldatura e molatura manuale".
(emissione eliminata)

EMISSIONE E03: "Saldatura "
(emissione autorizzata)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera..

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	2 670	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	10	m
Inquinanti	Polveri totali	10 mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E04: "Aspirazione zona setacci".
(emissione eliminata)

EMISSIONE C1: -"Caldaia a gas metano (Potenzialità 1240 kW)
(emissione nuova)

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	6	h
Durata giorni/anno:	120	giorni
Altezza minima:	12	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	100	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte Quinta del D.L.gs 152/2006 smi, dal D.L.gs 183/2017,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Servizio Territoriale di Parma - Area Prevenzione Ambientale Ovest

via Spalato n. 2 | Cap 43152 | tel +39 0521 976111 | fax +39 0521 976112 | PEC aoopr@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA

042908603703

tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al comma 1 del punto a gg-bis dell'art. 268 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della parte V del Dlgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

EMISSIONE C3: -"Caldaia a gas metano (Potenzialità 349 kW)
(emissione autorizzata)

Gli effluenti gassosi che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile e convogliati in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno:	6	h
Durata giorni/anno:	120	giorni
Altezza minima:	12	m
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂):	350	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio:	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

EMISSIONE E07 -"Aspirazione postazione di lucidatura elettrochimica setacci "
(emissione eliminata)

EMISSIONE E08 -"Aspirazione macchina lava-metalli"
(emissione autorizzata)

I gas che si generano in queste fasi devono essere captati nel miglior modo possibile, con l'impiego di chiusure, cappe e/o aspirazioni localizzate e convogliati in atmosfera..

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Portata massima tal quale:	400	Nm ³ /h
Durata ore/giorno:	8	h
Durata giorni/anno:	270	giorni
Altezza minima:	4	m
Inquinanti	Sostanze alcaline	5 mg/Nm ³
Periodicità controllo	-	

I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono agli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione C1 si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, (SAC) il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. La misura della concentrazione dovrà essere calcolata come media dei valori analitici di almeno tre campioni consecutivi e che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- entro la data fissata in autorizzazione il Gestore comunica i dati relativi ai controlli svolti.

La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni **E01-C1** debbono avere una periodicità annuale.

Per gli impianti di cui al punto **7** del capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	CFT Spa
Partita IVA/Codice fiscale:	02279800342
Sede legale:	Via Paradigna n. 94/a - Parma
Gestore:	Merusi Alessandro
Sede legale impianti:	Via Paradigna n. 94/a - Parma
Coordinate UTM X:	-
Coordinate UTM Y:	-
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Progettazione, costruzione, vendita e

	installazione di macchine/impianti per industria alimentare e packaging
Settore attività CRIAER:	4.13
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Prodotti per saldatura utilizzati [kg/anno]
Indicatore 2:	Metano utilizzato annualmente [Sm ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	270
Altezza media sbocco emissione:	11 m
Temperatura media emissioni:	300 [°K]
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
Monossido di Carbonio (CO) :	115 kg/anno
Biossido di Carbonio (CO ₂) :	250 000 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x) :	184 kg/anno
Ossidi di solfo (SO _x) :	5 kg/anno
PM (Materiale Particellare) :	200 kg/anno

Il Tecnico incaricato	La Responsabile del Distretto di Parma
Alessandra Braccaioli	Sara Reverberi

Documento firmato digitalmente

ALLEGATO 3



Comune di Parma

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE

Spett.le Settore
Sportello Attività Produttive e Edilizia
SO Sportello Unico per l'Edilizia
e le Attività Produttive
Arch. Costanza Barbieri
Dott. Marco Giubilini

Oggetto: Pratica SUAP 2005/2022 - Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Ditta “CFT spa” per lo stabilimento posto in via Paradigna 94/A - Nulla osta S.O. Ambiente.

Visto:

- la nota del SUAPE, prot. n. 127515 in data 29/06/2022, di trasmissione della documentazione dalla ditta in oggetto, comprensiva della richiesta di pareri per l'istanza di AUA relativa all'attività produttiva esercitata in sede in via Paradigna n. 94/A;
- la documentazione facente parte dell'istanza e trasmessa a mezzo della comunicazione di cui sopra;
- il “RUE - Regolamento Urbanistico Edilizio” del Comune di Parma;
- il “Regolamento Acustico Comunale”, allegato C2 alle NTA del RUE.

Dato atto che, ai sensi della normativa vigente e delle norme di organizzazione interna al Comune:

- il parere istituzionale in materia ambientale, che si suggerisce sempre di acquisire, deve essere richiesto da Codesto Settore ad ARPAE Area Prevenzione Ambientale Ovest, con le modalità indicate da ARPAE SAC;
- il parere istituzionale in materia igienico-sanitaria è rilasciato da AUSL Dipartimento di sanità pubblica distretto di Parma, a cui si rimanda;
- le valutazioni in tema di compatibilità urbanistica vengono espresse su richiesta dal Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio.

Rilevato:

- che la società svolge attività di “Progettazione, costruzione, vendita e installazione di macchine/impianti per industria alimentare e packaging”;
- che il RUE classifica l'area come “Zona produttiva di completamento (Zp3) - RUE: art.3.2.44”;
- che la Zonizzazione Acustica Comunale classifica l'area in “zona 5” – Aree prevalentemente industriale – (Limiti diurni dBA 70, limiti notturni 60 dBA);
- che non risultano agli atti di questo ufficio segnalazioni e/o esposti recenti per presunto inquinamento acustico a carico della società richiedente;

Preso atto che:

- l'intervento riguarda una modifica sostanziale dell'AUA per sostituzione di una caldaia con un nuovo generatore di vapore;
- l'istanza contiene una dichiarazione del tecnico competente in acustica ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 5 della L. 447/95, dell'art. 10, comma 4 della L.R. 15/2001 e del punto 7 dell'art 1 – capo I della D.G.R. n. 673/04



Comune di Parma

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
STRUTTURA OPERATIVA AMBIENTE

SI ESPRIME

per quanto di competenza, NULLA OSTA relativo alla matrice impatto acustico.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DI STRUTTURA
Dott. Andrea Peri
(f.to digitalmente)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Alessandro Angella
(f.to digitalmente)

c_g337.Comune di Parma - Prot. 11/07/2022.0134145.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da: Alessandro Angella; Andrea Peri. Si attesta che la presente copia digitale è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Parma

ALLEGATO 4



Comune di Parma

SETTORE SPORTELLO ATTIVITA' PRODUTTIVE E EDILIZIA

Rif. - Sinadoc 2022/17641
VBG 2005/2022

Spett.
ARPAE - SAC

Oggetto: D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59 - Parere di compatibilità urbanistica, ai fini del rilascio della modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale DPR 59/2013 e s.m.i. ditta **CFT S.P.A.**, per l'insediamento in Comune di Parma - Via Paradigna 94/A.

In esito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Sig. ALESSANDRO MERUSI in qualità di gestore dell'impianto della ditta "CFT S.P.A.," con sede legale e operativa in Via Paradigna 94/A, a Parma, (progettazione, produzione e commercializzazione di macchine ed impianti per l'industria alimentare) e preso atto dell'attività svolta dalla ditta richiedente e della destinazione dell'area occupata (Zona produttiva di completamento (Zp3) - art.3.2.44 del vigente RUE) con la presente

CERTIFICA

La conformità urbanistica dell'area con l'attività svolta.

Il Responsabile dei Procedimenti Ambientali
Sportello Unico per le Attività Produttive ed Edilizia
Dott. Marco Giubilini

Firmato digitalmente da: Marco Giubilini
Organizzazione: COMUNE DI PARMA/00162210348
Data: 21/07/2022 10:06:52

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.